

# Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 134  
Bellinzona, 24 giugno

33/2008

## **Decreto del Consiglio di Stato del 30 aprile 2008 che rimette in vigore, proroga l'obbligatorietà generale e modifica il contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA)**

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il Decreto del Consiglio di Stato del 14 febbraio 2006 che conferisce il carattere obbligatorio generale al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA) fino al 31 dicembre 2006;

vista la domanda di rimessa in vigore, di proroga fino al 30 giugno 2009 e di modifica del CCLA presentata in data 11 novembre 2007 dalle parti contraenti;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 93/2007 del 20 novembre 2007 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 228 del 23 novembre 2007;

ritenuto che è pervenuta una sola opposizione datata 10 dicembre 2007 della ditta Ing. Carlo Bosia, la quale contesta l'estensione del campo di applicazione del CCLA agli elettrauto;

sentite, nel merito dell'opposizione, le parti contraenti, le quali ritengono che l'opposizione deve essere respinta in quanto lo scioglimento dell'associazione degli elettrauto e la successiva integrazione dei suoi membri all'interno dell'Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA), firmataria del CCLA, giustificano l'estensione del campo di applicazione agli elettrauto;

precisato che al CCLA sono apportate, ad eccezione dell'estensione del campo di applicazione, unicamente delle modifiche salariali evidenziate in neretto e che per lo stesso è chiesta una proroga sino al 30 giugno 2009;

considerate adempite le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamati:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- il Decreto cantonale di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 5 aprile 1957;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia

**risolve:**

1. La domanda di conferimento dell'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA) fino al 30 giugno 2009 è accolta.
- 1.1 Conseguentemente l'opposizione 10 dicembre 2007 è respinta.
- 1.2 E' pertanto rimessa in vigore l'obbligatorietà generale delle disposizioni evidenziate in neretto nel CCLA e conferita l'obbligatorietà generale a quelle nuove di cui qui di seguito.

### **Campo di applicazione**

#### **art. 3-3 CCLA**

In ragione del Decreto di forza obbligatoria, emanato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 26.02.1997, sono pure sottoposte al presente contratto tutte le aziende che si occupano di lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni, officine di elettrauto e annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme.

### **Adeguamento al rincaro e salari minimi**

#### **art. 13-15 CCLA**

La tabella dei salari minimi è adeguata al rincaro nella misura dello 0.8% (indice di fine settembre 2007 pari a 101.1 punti).

#### **Appendice 1 (Salari minimi a partire dal 1° gennaio 2008)**

<b>Maestro meccanico</b>	<b>Accordo individuale</b>
<b>Capo meccanico</b>	<b>Accordo individuale</b>
<b>Ricezionista</b>	<b>Accordo individuale</b>
<b>Meccanico diagnostico</b>	<b>Accordo individuale</b>

Salario mensile  
fr.

#### **Meccanico d'automobili e elettricista elettronico per autoveicoli**

<b>1° anno dopo il tirocinio</b>	
– nel 1° semestre	<b>3'054.–</b>
– nel 2° semestre	<b>3'599.–</b>
<b>2° anno dopo il tirocinio</b>	<b>3'883.–</b>
<b>3° anno dopo il tirocinio</b>	<b>4'142.–</b>
<b>4° anno dopo il tirocinio</b>	<b>4'180.–</b>
<b>5° anno dopo il tirocinio</b>	<b>4'757.–</b>

#### **Riparatore d'automobili**

<b>1° anno dopo il tirocinio</b>	
– nel 1° semestre	<b>2'726.–</b>
– nel 2° semestre	<b>3'457.–</b>
<b>2° anno dopo il tirocinio</b>	<b>3'697.–</b>
<b>3° anno dopo il tirocinio</b>	<b>3'901.–</b>
<b>Aiuto meccanico</b>	
<b>1° anno</b>	<b>3'437.–</b>
<b>2° anno</b>	<b>3'467.–</b>

#### **Serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme**

**3'433.–**

#### **Commesso di vendita pezzi di ricambio**

<b>1° anno dopo il tirocinio</b>	
– nel 1° semestre	<b>3'054.–</b>
– nel 2° semestre	<b>3'288.–</b>

	Salario mensile fr.
2° anno dopo il tirocinio	3'443.–
3° anno dopo il tirocinio	3'598.–
4° anno dopo il tirocinio	3'915.–
5° anno dopo il tirocinio	4'149.–

**Magazziniere**

1° anno	
– nel 1° semestre*	2'726.–
– nel 2° semestre	3'132.–
2° anno	3'443.–
3° anno	3'760.–

\*solo in caso di primo impiego dopo il tirocinio (negli altri casi il salario iniziale è pari a quello del 2° semestre)

**Addetto alla vendita di carburanti**

1° anno	3'507.–
2° anno	3'689.–

**Appendice 2 (Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti)**

Accordo del 24.05.2007, aggiornato al 01.01.2008

In riferimento all'art. 13 lett. n) del Contratto collettivo di lavoro, le parti contraenti riunitesi in data 24 maggio 2007 convengono di adeguare la classificazione degli apprendisti conformemente ai nuovi disposti emanati a livello federale, nella seguente misura:

– (nuovo) Con inizio anno scolastico 2007 / 2008

1. assistente di manutenzione per automobili = due anni di apprendistato;
2. meccanico di manutenzione per automobili = tre anni di apprendistato;
3. meccatronico d'automobili = quattro anni di apprendistato (nel 1° anno: 9 mesi di scuola e 3 mesi in officina).

– Per gli apprendisti il cui anno scolastico è iniziato nel 2006 e precedenti, rimangono invariate le categorie indicate all'art. 13 lett. n) e cioè: meccanico d'auto, meccanico montatore (riparatore di autoveicoli), elettrauto (elettricista elettronico per autoveicoli), commesso venditore di pezzi di ricambio, serviceman.

Hanno inoltre deciso di applicare un'unica tabella salariale indipendentemente dal tipo di professione scelta, nella seguente misura:

**Salari minimi dal 1° gennaio 2008**

	Salario mensile fr.
nel 1° anno di tirocinio	507.–**
nel 2° anno di tirocinio	632.–
nel 3° anno di tirocinio	823.–
nel 4° anno di tirocinio	1'077.–**

\*\*meccatronico d'automobili

Nel 1° anno di tirocinio quale meccatronico frequenta per 9 mesi la scuola a tempo pieno e i rimanenti 3 mesi in officina. Lo stipendio da corrispondere è il seguente: fr. 507.– per i 3 mesi in officina, fr. 250.– al mese per i 9 mesi di scuola.

Con l'inizio del 4° anno di tirocinio lo stipendio sarà adeguato tenendo conto della differenza non percepita durante il periodo scolastico del 1° anno e dovrà essere corrisposto in fr. 1'270.– al mese.

**Durata del contratto****art. 39-1 CCLA****Il presente contratto è valido fino al 30 giugno 2009.**

2. La presente decisione, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed è menzionata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Essa entra in vigore con la sua pubblicazione e ha effetto fino al 30 giugno 2009.

Bellinzona, 20 giugno 2008

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvata dal Dipartimento federale dell'economia pubblica l'11 giugno 2008